

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LAMA ETS

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., Codice del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Associazione Culturale LAMA ETS" (di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come "Associazione"), libera associazione di fatto, apartitica e senza fini di lucro.

1.2 - A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 – Sede legale e durata

2.1 - L'Associazione ha sede in:

Via Ventura, 22 - 62100 Macerata (MC).

2.2 - La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

2.3 - L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie e sezioni locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

2.4 - La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Art. 3 – Finalità e attività

3.1 - L'Associazione persegue le seguenti finalità culturali, ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico, culturale, socioeconomico e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

3.2 - L'Associazione rivolge le proprie specifiche competenze alla creazione di iniziative e servizi nei settori della cultura, del turismo, dello spettacolo, della musica e dell'arte in tutte le sue forme.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, si esercitano le seguenti attività di interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3.3 - Nell'ambito delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità associative, l'Associazione può:

- favorire ed organizzare eventi e manifestazioni culturali e ricreative, festival e rassegne, concerti, convegni, conferenze, mostre, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali e musicali;
- promuovere e valorizzare artisti nazionali ed internazionali, favorendo la produzione, la distribuzione e la fruizione delle loro opere;
- offrire consulenza nella gestione e direzione, anche artistica, di teatri, musei e parchi archeologici, biblioteche ed altri siti di interesse storico e/o culturale;
- promuovere attività didattiche e di formazione per le Scuole negli ambiti della divulgazione culturale, storica ed artistica;
- organizzare e gestire attività turistiche di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio, come anche delle tradizioni e delle tipicità locali;
- promuovere attività culturali, formative ed editoriali di studio, ricerca, istruzione, valorizzazione e divulgazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, naturalistici, enogastronomici, etc.;

- attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altre associazioni, associazioni di settore, Enti pubblici e privati, Scuole e Università.
- 3.4 - Tutte le attività dell'Associazione possono essere pubbliche o rivolte anche a terzi e non riservate ai soli soci.
- 3.5 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii..
- Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 3.6 - L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, in conformità alle modalità di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii..
- 3.7 - L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari. Sono volontari dell'Associazione le persone, sia associati che non associati, che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretti.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 17 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii..
- 3.8 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Soci

- 4.1 - L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi e gli ideali.
- Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano i principi ispiratori, le finalità istituzionali e la loro realizzazione e che ne accettino lo Statuto, impegnandosi a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 4.2 - L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 4.3 - L'adesione all'Associazione avviene previa domanda scritta dell'interessato al Consiglio Direttivo.
- In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela sul medesimo.
- Il Consiglio Direttivo deve esaminare le domande presentate e disporre in merito all'accoglimento o meno delle stesse entro il termine improrogabile di sessanta giorni, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.
- In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'ammissione del nuovo socio e l'annotazione nel libro dei soci.
- In caso di rigetto, questo deve essere comunicato e motivato. Chi ha presentato la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.
- 4.4 - La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4.5 - Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti deliberati dall'Assemblea.
- È pertanto esclusa ogni forma di limitazione della partecipazione alla vita e alle attività associative.
- 4.6 - Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea per la delibera delle attività associative, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci e per eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e, se maggiorenni, hanno il diritto di candidarsi alle cariche sociali.
- Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela sui medesimi.
- 4.7 - Ogni socio ha diritto alle informazioni e al controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto, ed ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro trenta giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione.
- 4.8 - Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigente.
- In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.9 - I soci prestano il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, anche nell'esercizio di cariche associative direttive, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di dette attività e delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

4.10 - Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

5.1 - La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

5.2 - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio e ha effetto immediato.

5.3 - Qualora i soci non provvedano agli obblighi di versamento della quota associativa annuale, la qualifica di socio decade automaticamente.

5.4 - In presenza di comportamento difforme allo Statuto e ai Regolamenti o che rechi pregiudizio ai principi e valori fondativi, agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può intervenire tramite richiamo, diffida o esclusione. Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e ratifica della stessa dell'Assemblea dei soci. Il socio interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

5.5 - La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto al rimborso della quota associativa o alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 – Organi sociali

6.1 - L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

6.2 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 7 – L'Assemblea dei soci

7.1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, atto ad assicurare la sua corretta gestione, ed è composta da tutti i soci iscritti alla stessa. Essa:

- nomina e revoca, tra gli associati, i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo d'esercizio e, se presentato, quello preventivo;
- delinea la programmazione generale delle attività e verifica quelle svolte;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati e sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali Regolamenti interni che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle attività;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

7.2 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando richiesta da almeno un decimo dei soci.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione o per lo scioglimento dell'Associazione.

7.3 - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene fatta mediante comunicazione ufficiale a tutti i soci iscritti con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione.

L'avviso, che può essere cartaceo o informatico, deve contenere l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, l'ordine del giorno ed, eventualmente, la data di seconda convocazione.

7.4 - È previsto l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.5 - In Assemblea ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

7.6 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, che ne constata la validità della costituzione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

7.7 - L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

7.8 - Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie o sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno degli stessi in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

7.9 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.10 - Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto il verbale. I verbali devono essere trascritti per atto pubblico e inseriti nel libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, in libera visione dei soci. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note e sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'organizzazione dell'attività associativa. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce l'importo della quota sociale annuale;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea un programma delle attività da svolgere durante l'anno e si occupa della sua attuazione, decidendo sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire;
- decide relativamente alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- decide sulle spese, ordinarie e straordinarie, per la gestione dell'Associazione;
- decide relativamente alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- nomina, tra i soci esterni all'ambito consigliare, delegati per svolgere particolari funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
- elabora proposte di emanazione o modifica di Regolamenti e di modifica allo Statuto.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 10 giorni dall'elezione assembleare per nominare, tra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

8.4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Può, in ogni caso, riunirsi ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne richiedano la convocazione.

8.5 - La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta mediante comunicazione ufficiale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione. L'avviso, che può essere cartaceo o informatico, deve contenere l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione e l'ordine del giorno.

8.6 - La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8.7 - Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

8.8 - Nel caso di cessazione della carica di un consigliere per dimissioni, decadenza, revoca o decesso, il Consiglio Direttivo è integrato nella composizione con il primo dei candidati non eletti.

8.9 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti o per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci.

8.10 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Presidente

9.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e l'esecuzione delle relative deliberazioni e sottoscrive tutti gli atti; sovrintende, inoltre, alle attività dell'associazione e alla corretta tenuta e pubblicità dei libri associativi. Può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali a nome dell'Associazione ed effettuare le procedure per le spese e gli incassi.

9.3 - In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, è sostituito dal Vicepresidente.

9.4 - Il Presidente può delegare compiti specifici o funzioni di rappresentanza ad altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo a seguito di apposita deliberazione.

9.5 - Il Presidente decade per dimissioni, revoca, sopravvenuta incapacità di qualsivoglia causa, decesso o per decadenza del Consiglio Direttivo. In queste ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Segretario e Tesoriere

10.1 - Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi sociali, gli altri atti e i Regolamenti sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.

Ad egli spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

10.2 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

10.3 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 11 – Patrimonio

11.1 - Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- entrate derivanti da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- contributi di Stato, Regioni, istituzioni pubbliche, enti locali, Unione Europea e organismi internazionali, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- rendite patrimoniali.

11.2 - Il patrimonio così composto è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Bilancio

12.1 - Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 - Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'Art. 13 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. Esso deve inoltre documentare in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore.

12.3 - Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

12.4 - Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

12.5 - I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

12.6 - Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 – Scioglimento

13.1 - L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13.2 - In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

13.3 - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 14 – Norme di rinvio

14.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e al Codice Civile.

Alfieri Caserini
Maretti Rida
Roberto Caserini

Elisabetta...
[Signature]
[Signature]

